

Protocollo: vedi segnatura XML

TITOLO	2015.1.10.4.1
	2015.1.10.11.1
LEGISLATURA	X

Il giorno 20 giugno 2019 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'Emilia-Romagna con la partecipazione dei componenti:

STEFANO CUPPI	Presidente
ALFONSO UMBERTO CALABRESE	Vicepresidente
MARIA GIOVANNA ADDARIO	Componente

Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa RITA FILIPPINI.

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DEL CORECOM EMILIA-ROMAGNA DELL'“ACCORDO DI NOMINA QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI EX ART. 28 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679” TRA CORECOM E AGCOM.



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.6597 - 6296

e-mail corecom@regione.emilia-romagna.it – PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni

VISTE:

- la Legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Autorità) ed, in particolare, l’articolo 1, comma 13, che concerne i Comitati regionali per le comunicazioni, funzionalmente organi dell’Autorità per le esigenze di decentramento sul territorio;

- la Legge Regionale 30 gennaio 2001, n. 1, e sue successive modifiche ed integrazioni, recante “Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)”;

RICHIAMATO il regolamento per l’organizzazione e il funzionamento interno del CORECOM approvato con deliberazione n. 9/III/2008 del 23 giugno 2008, pubblicato sul BUR n.120 del 16/7/2008 e modificato con delibera del Corecom 18 ottobre 2018, n. 321;

VISTO il nuovo Accordo Quadro sottoscritto il 21 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, di seguito denominato Accordo Quadro 2018;

Richiamata la “Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega l’esercizio di funzioni ai Comitati regionali delle comunicazioni”, sottoscritta in data 28 dicembre 2017 dal Presidente dell’Autorità, dal Presidente della Giunta Regionale e dal Presidente del Co.re.com. Emilia-Romagna;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”, di seguito denominato Codice, e in particolare l’art. 84;

VISTA la delibera n. 628/16/CONS, con la quale l’Autorità ha deciso di informatizzare le procedure di definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche, c.d. “ConciliaWeb”;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni”;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “Approvazione del regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche e utenti”, che prevede che la gestione telematica delle procedure di conciliazione e di risoluzione delle controversie svolte dall’Autorità e dal Comitato ai sensi dell’articolo 84 del Codice avvenga tramite la piattaforma “ConciliaWeb” messa a disposizione dell’Autorità, per cui le istanze saranno compilate tramite il web form (modulo on line) e tutte le comunicazioni inerenti alle procedure avverranno per via telematica, sulla



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.6597 - 6296

e-mail corecom@regione.emilia-romagna.it – PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

quale il Comitato abilita ad operare soggetti nell'ambito della propria struttura amministrativa;

VISTA la delibera n. 339/18/CONS, del 12 luglio 2018, recante “Approvazione del regolamento applicativo sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche tramite la piattaforma ConciliaWeb” che prevede che il Comitato territorialmente competente individuato automaticamente da ConciliaWeb tratti tutti i dati legati alla procedura di risoluzione delle controversie, ivi compresi quelli personali degli utenti;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/679, recante “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali”, di seguito denominato RGPD;

VISTO in particolare l’art. 28 del RGPD che stabilisce che i trattamenti da parte di un responsabile del trattamento debbano essere disciplinati con apposito contratto o altro valido atto giuridico, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che disciplini l’ambito, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento;

RICHIAMATO il parere del Garante per la protezione dei dati personali, trasmesso via pec il 4 aprile 2019 alla Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle Province autonome e ad AGCOM, in merito al ruolo di AGCom e Co.Re.Com. nel trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito delle procedure di risoluzioni delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti mediante utilizzo della piattaforma ConciliaWeb;

VISTO lo schema tipo di accordo di nomina responsabile trattamento dei dati ex art. 28 reg. UE 2016/679 trasmesso dal Direttore generale della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, a seguito della approvazione intervenuta nel corso dell’Assemblea plenaria di venerdì 17 maggio 2019;

CONSIDERATO che l’AGCOM è, ai sensi dell’art. 4 del RGPD, il titolare del trattamento dei dati personali posto in essere per il tramite di ConciliaWeb e che il Comitato svolgendo una parte del trattamento dei dati, in particolare di quelli relativi alle procedure di risoluzione delle controversie di cui è territorialmente competente, è responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del RGPD;

CONSIDERATO che ogni Comitato individua ai fini della gestione dei procedimenti in materia di controversie tramite la piattaforma operativa ConciliaWeb, autenticandoli alla piattaforma, quattro tipologie di soggetti autorizzati al trattamento dei dati: il Responsabile della struttura, la Segreteria, il Responsabile dell’istruttoria e l’utente Guest;

CONSIDERATO che, in base alla Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali/provinciali per le comunicazioni, il Comitato opera tramite una



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.6597 - 6296

e-mail corecom@regione.emilia-romagna.it – PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

struttura dedicata individuata dalle disposizioni relative all'organizzazione interna della Regione/Provincia autonoma, e il Consiglio regionale/provinciale, l'Assemblea legislativa regionale o la Giunta regionale presso cui il Comitato è istituito mette a disposizione il personale, i locali, le attrezzature e gli strumenti informatici e predispone, altresì, misure di sicurezza dei dati e altre misure tecniche e organizzative necessarie a garantire un adeguato livello di sicurezza dei dati trattati, in relazione alle tipologie di trattamento;

CONSIDERATO altresì che i Servizi informativi erogati dal Servizio ICT della Direzione Generale Risorse Europa Innovazione e Istituzioni della Giunta della Regione Emilia Romagna a favore delle strutture, delle Agenzie e degli Istituti Regionali – ed anche dell'Assemblea legislativa in virtù del Protocollo di Intesa AL/2017/0030175 che ha conferito alla Giunta la gestione di alcuni applicativi dell'Assemblea - sono certificati ISO27001:2013 con Certificato N. IT274652 rilasciato da Bureau Veritas Italia Spa in data 19/06/2017, in corso di validità;

RILEVATO che il Comitato adotta misure tecniche e organizzative adeguate ai rischi insiti nel trattamento dei dati personali e che, pertanto, l'Autorità designa il Comitato responsabile del trattamento dei dati personali operato per il tramite di ConciliaWeb; in proposito si precisa che l'implementazione delle misure di sicurezza relative alla piattaforma deve essere necessariamente a carico di AGCOM, mentre resta in capo ai CORECOM solo l'implementazione delle misure di sicurezza relative esclusivamente all'ambito di trattamento loro affidato ed alle strumentazioni informatiche di loro competenza: a tal fine il CORECOM continua ad applicare le policy adottate dall'Assemblea legislativa;

VISTA la nota inviata il 23/05/2019 dalla Dirigente del Servizio Ispettivo Registro e Corecom dell'Autorità, acquisita agli atti Corecom con prot. AL/2019/0012703 del 23/05/2019 con la quale, nel trasmettere l'“Accordo di nomina del Corecom quale responsabile del trattamento dei dati ex art. 28 del Regolamento (U.E.) n. 2016/679” già sottoscritto dal Presidente di AGCOM si invita questo Corecom ad aderirvi curando le attività necessarie per il suo perfezionamento attraverso la sottoscrizione da parte degli organi istituzionali competenti;

EVIDENZIATA l'urgenza di provvedere alla sottoscrizione dell'Accordo stesso poiché, conformemente alla tempistica indicata nella nota trasmessa da Agcom questo Comitato è inviato a sottoscrivere l'Accordo “con ogni consentita urgenza e comunque entro cinque giorni dalla ricezione” avvenuta il 23 maggio 2019 ;

RICHIAMATO il comma 4 dell'art. 14 della L.R. 1/2001, il quale prevede "che l'esercizio delle funzioni delegate è subordinato alla stipulazione di apposite convenzioni, sottoscritte dal Presidente dell'Autorità, dal Presidente della Giunta regionale, d'intesa col Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente del Comitato, nelle quali sono specificate le singole funzioni delegate nonché le risorse assegnate per il loro esercizio”;

RITENUTO, pertanto, alla luce del nuovo Accordo Quadro 2018 e di quanto in premessa specificato di procedere alla sottoscrizione dell'“Accordo di nomina del Corecom quale



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.6597 - 6296

e-mail corecom@regione.emilia-romagna.it – PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

responsabile del trattamento dei dati ex art. 28 del Regolamento (U.E.) n. 2016/679” allegato a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto della legittimità e regolarità tecnica del presente atto espressa dalla Dirigente del Servizio Diritti dei Cittadini;

A voti unanimi

DELIBERA

- 1) di aderire allo schema tipo di “Accordo di nomina del Corecom quale responsabile del trattamento dei dati ex art. 28 del Regolamento (U.E.) n. 2016/679” concordato tra l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome e acquisito agli atti del Corecom con prot. AL/2019/0012703 del 23/05/2019;
- 2) di autorizzare il Presidente del Corecom a procedere alla sottoscrizione dell’Accordo allegato a costituire parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di trasmettere copia del presente provvedimento all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, al Presidente della Giunta regionale, alla Presidente dell’Assemblea legislativa regionale per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Firmato digitalmente

Il Segretario

Dott.ssa Rita Filippini

Firmato digitalmente

Il Presidente

Stefano Cuppi



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.6597 - 6296

e-mail corecom@regione.emilia-romagna.it – PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

ACCORDO DI NOMINA QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI EX ART. 28 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679

TRA

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

con sede a Napoli, Centro Direzionale Isola B5, in qualità di Titolare del trattamento dei dati (di seguito anche "Titolare" o "Autorità"), in persona del legale rappresentante pro tempore, presidente prof. Angelo Marcello Cardani,

E

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELL'EMILIA ROMAGNA

con sede a Bologna, Viale Aldo Moro n. 44 (di seguito anche "Responsabile" o "Comitato"), in persona del legale rappresentante pro tempore, presidente Stefano Cuppi.

L'Autorità e il Comitato sono denominate anche, se congiuntamente indicate, le "Parti", se singolarmente la "Parte".

LE PARTI

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche", di seguito denominato Codice, e in particolare l'art. 84;

VISTA la delibera n. 628/16/CONS, con la quale l'Autorità ha deciso di informatizzare le procedure di definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche, c.d. "ConciliaWeb";

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante "*Approvazione dell'Accordo Quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*";

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche e utenti*”, che prevede che la gestione telematica delle procedure di conciliazione e di risoluzione delle controversie svolte dall’Autorità e dal Comitato ai sensi dell’articolo 84 del Codice avvenga tramite la piattaforma “ConciliaWeb” messa a disposizione dell’Autorità, per cui le istanze saranno compilate tramite il *web form* (modulo on line) e tutte le comunicazioni inerenti alle procedure avverranno per via telematica, sulla quale il Comitato abilita ad operare soggetti nell’ambito della propria struttura amministrativa;

VISTA la delibera n. 339/18/CONS, del 12 luglio 2018, recante “Approvazione del regolamento applicativo sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche tramite la piattaforma ConciliaWeb” che prevede che il Comitato territorialmente competente individuato automaticamente da ConciliaWeb tratti tutti i dati legati alla procedura di risoluzione delle controversie, ivi compresi quelli personali degli utenti;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/679, recante “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali”, di seguito denominato RGPD;

VISTO in particolare l’art. 28 del RGPD che stabilisce che i trattamenti da parte di un responsabile del trattamento debbano essere disciplinati con apposito contratto o altro valido atto giuridico, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che disciplini l’ambito, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento;

CONSIDERATO che l’Autorità è, ai sensi dell’art. 4 del RGPD, il titolare del trattamento dei dati personali posto in essere per il tramite di ConciliaWeb e che il Comitato svolgendo una parte del trattamento dei dati, in particolare di quelli relativi alle procedure di risoluzione delle controversie di cui è territorialmente competente, è responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del RGPD;

CONSIDERATO che ogni Comitato individua ai fini della gestione dei procedimenti in materia di controversie tramite la piattaforma operativa ConciliaWeb, autenticandoli alla piattaforma, quattro tipologie di soggetti autorizzati al trattamento dei dati: il Responsabile della struttura, la Segreteria, il Responsabile dell’istruttoria e l’utente Guest;

CONSIDERATO che, in base alla Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali/provinciali per le comunicazioni, il Comitato opera tramite una struttura

dedicata individuata dalle disposizioni relative all'organizzazione interna della Regione/Provincia autonoma, e il Consiglio regionale/provinciale, l'Assemblea legislativa regionale o la Giunta regionale presso cui il Comitato è istituito mette a disposizione il personale, i locali, le attrezzature e gli strumenti informatici e predispone, altresì, misure di sicurezza dei dati e altre misure tecniche e organizzative necessarie a garantire un adeguato livello di sicurezza dei dati trattati, in relazione alle tipologie di trattamento;

RILEVATO che il Comitato adotta misure tecniche e organizzative adeguate ai rischi insiti nel trattamento dei dati personali e che, pertanto, l'Autorità designa il Comitato responsabile del trattamento dei dati personali operato per il tramite di ConciliaWeb;

Tutto quanto sin qui visto, considerato e ritenuto, addivengono al presente accordo.

Art. 1

Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2

Oggetto

1. Con il presente accordo l'Autorità, in qualità di Titolare del trattamento dei dati operato tramite ConciliaWeb, nomina, ai sensi dell'articolo 28 del RGPD, il Comitato, che accetta, Responsabile del trattamento dei dati limitatamente alle attività espletate nell'ambito del servizio fornito con la piattaforma ConciliaWeb per lo svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche, di cui è competente territorialmente, ai sensi della delibera n. 203/18/CONS dell'Autorità.

2. Il presente accordo disciplina, ai sensi dell'articolo 28, par. 3, del RGPD, i trattamenti di dati personali affidati dall'Autorità al Comitato, definendo la durata, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, i diritti e gli obblighi dell'Autorità e gli obblighi del Comitato.

Art. 3

Finalità e ambito dei trattamenti, tipo di dati trattati e categorie di interessati

1. Il Comitato è autorizzato ad effettuare i trattamenti di dati personali strumentali o strettamente connessi all'esercizio della funzione delegata per lo svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche con il sistema ConciliaWeb, compresi

quelli necessari per fornire il servizio di assistenza all'utenza priva di strumentazione e agli utenti deboli che il Comitato è tenuto a prestare in forza dell'art. 3 dell'allegato A della deliberazione 339/18/CONS.

2. Le categorie di interessati e dati personali oggetto del trattamento sono:

a) con riguardo agli utenti e a loro eventuali familiari o aventi diritto:

- dati personali comuni;
- dati personali particolari ai sensi dell'articolo 9 del RGPD eventualmente comunicati in relazione a specifici servizi o tariffe, allo svolgimento delle udienze o ad altre specifiche fattispecie;

b) con riguardo ai soggetti delegati dagli operatori di comunicazioni elettroniche: dati personali comuni.

Art. 4

Obblighi dell'Autorità in qualità di Titolare del trattamento

1. Con riguardo ai dati personali e categorie di interessati di cui al presente accordo e alle modalità di trattamento eseguite mediante la piattaforma ConciliaWeb, l'Autorità garantisce, in qualità di Titolare, la liceità del trattamento e il rispetto dei principi applicabili al trattamento di dati personali ai sensi del RGPD.

2. L'Autorità si impegna a consentire al Comitato l'accesso alla piattaforma e a garantire la funzionalità e continuità nel funzionamento del sistema ConciliaWeb, nonché a mettere in atto le misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

3. L'Autorità si impegna a fornire agli interessati l'informativa di cui all'articolo 13 del RGPD e a garantire il rispetto dei diritti degli interessati di cui agli articoli 15 e seguenti del RGPD, avvalendosi, se necessario, della collaborazione del Comitato.

4. L'Autorità si impegna a fornire al Comitato i dati di contatto del proprio RPD e i recapiti da utilizzare per adempiere agli obblighi di comunicazione e segnalazione di cui all'art. 5 del presente Accordo.

5. L'Autorità si impegna a fornire al Comitato gli *account* e le istruzioni per provvedere al caricamento delle autorizzazioni del personale incaricato del trattamento dei dati.

Art. 5

Obblighi del Comitato in qualità di Responsabile del trattamento

1. Il Comitato s'impegna a trattare i dati personali di cui all'art. 3 nel rispetto dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza, in modo lecito e secondo correttezza e s'impegna al pieno rispetto degli obblighi derivanti direttamente dal RGPD e dalla normativa vigente sul responsabile del trattamento dei dati personali ed è tenuto all'esecuzione dei compiti e al rispetto delle istruzioni

impartite dall'Autorità, ai sensi del presente accordo e successivamente, fermo restando quanto previsto negli atti di conferimento delle deleghe e nei regolamenti relativi al servizio ConciliaWeb.

2. Il Comitato si impegna ai fini dello svolgimento del trattamento dei dati affidatogli dall'Autorità a non avvalersi di sub-responsabili, salvo espressa specifica autorizzazione dell'Autorità.

3. Il Comitato è tenuto a:

- a) non svolgere trattamenti di dati personali non finalizzati all'adempimento delle deleghe ricevute o di obblighi di legge connessi alle stesse;
- b) autorizzare, secondo quanto previsto all'art. 6 del presente Accordo, i soggetti autorizzati al trattamento anche esterni, vincolandoli al rispetto dei doveri di riservatezza e al rispetto delle istruzioni impartite dall'Autorità, e a vigilare sul loro operato;
- c) formare adeguatamente i soggetti autorizzati al trattamento rispetto alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e alle istruzioni impartite dall'Autorità;
- d) non diffondere i dati personali di cui al presente accordo e a non trasferire i dati personali stessi verso un paese extra UE o un'organizzazione internazionale, salvo diversa disposizione dell'Autorità;
- e) non comunicare i dati personali di cui al presente accordo a soggetti terzi, salvo che ciò sia autorizzato dall'Autorità o sia previsto dalla normativa vigente;
- f) non effettuare copie dei dati personali se non per tempi limitati e in ragione delle esigenze istruttorie relative a singoli procedimenti; al termine del procedimento eventuali copie cartacee devono essere distrutte e quelle conservate su supporti telematici diversi dalla piattaforma ConciliaWeb devono essere definitivamente cancellate;
- g) relativamente all'ambito di trattamento dei dati affidato, adottare le misure tecniche e organizzative che, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura dei dati, delle finalità del trattamento e del rischio di probabilità e di gravità per i diritti e le libertà degli interessati, siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, secondo quanto previsto dall'art. 32 del RGPD; a tal fine il Comitato di norma si avvale delle misure tecniche e organizzative fornite dal Consiglio regionale/Assemblea legislativa regionale/Giunta regionale presso cui è istituito;
- h) mettere a disposizione dell'Autorità le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente accordo e di ogni obbligo previsto per i responsabili dal RGPD e dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
- i) consentire all'Autorità l'esercizio del potere di controllo e di ispezione, prestando la necessaria collaborazione alle attività di verifica effettuate anche mediante un altro soggetto incaricato o autorizzato, con lo scopo di controllare l'adempimento degli obblighi e delle istruzioni di cui al presente accordo e di quelle eventualmente successivamente impartite;

- j) informare il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) dell'Autorità qualora si ritenga che un'istruzione dell'autorità stessa violi il RGPD o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati;
- k) comunicare all'Autorità, con modulistica all'uopo predisposta dall'Autorità stessa, entro 36 ore dall'avvenuta conoscenza anche non completa, ogni violazione dei dati, di incidente informatico o altro accadimento che possa aver comportato un impatto sui dati personali o che potrebbe avere ragionevolmente un impatto sui dati personali, violandone la riservatezza o comunque esponendoli a rischio, secondo quanto richiesto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati, affinché l'Autorità stessa provveda, ove necessario, agli adempimenti di cui agli articoli 33 e 34 del RGPD;
- l) qualora riceva una richiesta di informazioni o un'istanza per l'esercizio dei diritti da parte di un interessato, darne tempestiva comunicazione all'Autorità e prestare la necessaria assistenza affinché la stessa Autorità provveda tempestivamente a soddisfare le richieste, in qualità di Titolare, conformemente a quanto previsto dal RGPD;
- m) collaborare con l'Autorità qualora sia necessario in rapporto con il Garante per la Protezione dei dati personali e con altre autorità pubbliche, al fine di consentire a queste ultime l'esercizio delle proprie attività istituzionali, quali richieste di informazioni, attività di controllo mediante accessi e ispezioni, relativa ai trattamenti affidati;
- n) in caso di assegnazione di procedimenti per cui sia territorialmente competente altro Comitato, dovuta ad errori commessi dall'utente in sede di registrazione, dare tempestiva comunicazione all'utente interessato e cancellare tutti i dati personali eventualmente acquisiti;
- o) consultare il RPD dell'Autorità in caso di problematiche sul trattamento dei dati personali relative ai trattamenti di dati personali oggetto del presente contratto;
- p) assistere l'Autorità nell'adempiere l'obbligo gravante sulla medesima di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del RGPD;
- q) tenere e aggiornare un registro dei trattamenti in qualità di Responsabile ex art. 30 del RGPD che dovrà essere redatto entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente accordo e consegnato in copia all'Autorità.

Art. 6

Procedura di autorizzazione e autenticazione del personale Corecom

1. Il Comitato cura le procedure di autorizzazione al trattamento dei dati del personale e degli altri soggetti che operano sotto la sua autorità funzionale nell'ambito della funzione delegata di risoluzione delle controversie, in base ai diversi ruoli con cui il Comitato gestisce tale funzione, definiti dalla delibera n. 339/18/CONS: il Responsabile della struttura, il personale di Segreteria, i Responsabili dell'istruttoria e gli utenti Guest.

2. Il Responsabile della struttura è abilitato a consultare i dati di tutte le procedure di competenza del Comitato, dalla fase di ricezione dell'istanza fino all'atto conclusivo del procedimento, e può porre in essere le operazioni della Segreteria.
3. La Segreteria accede ai dati anagrafici di tutte le utenze, che possono essere dalla stessa create, modificate e disattivate e al calendario delle udienze.
4. Il Responsabile dell'istruttoria partecipa personalmente al procedimento, previa assegnazione da parte della Segreteria, ed è abilitato alla consultazione e alla elaborazione dei dati personali nell'ambito dei procedimenti assegnati.
5. Le utenze Guest possono visualizzare i dati contenuti nei fascicoli, ma non possono svolgere ulteriori trattamenti.
6. Il Comitato si impegna a provvedere alla formale autorizzazione dei soggetti di cui sopra utilizzando esclusivamente i modelli predisposti dall'Autorità.
7. Il Comitato si impegna a caricare i provvedimenti di autorizzazione al trattamento dei dati sul sistema gestionale UNIO impiegato dall'Autorità per monitorare i trattamenti dei dati personali dalla stessa posti in essere. A tal fine l'Autorità si impegna a fornire le istruzioni per l'accesso al sistema gestionale e per il caricamento delle autorizzazioni.

Art. 7

Responsabilità

1. Fermo quanto previsto dall'art. 82 RGPD, il Comitato, in qualità di Responsabile del trattamento, non risponde ad alcun titolo dei danni cagionati da disservizi o malfunzionamenti della piattaforma ConciliaWeb.

Art. 8

Durata dell'accordo

1. La durata del presente accordo e dell'autorizzazione al trattamento è pari a quella dell'atto di conferimento della delega allo svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie, di cui alla delibera n. 203/18/CONS dell'Autorità.
2. Decorsi dodici mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, su richiesta di una delle parti, l'accordo stesso può essere sottoposto a revisione.
3. In caso di revoca, per qualunque causa, della delega o di recesso dal presente accordo, il Comitato dovrà interrompere ogni attività di trattamento dei dati ad essa relativi e provvedere alla immediata restituzione degli stessi all'Autorità o alla loro integrale distruzione, secondo le istruzioni fornite per iscritto dalla stessa Autorità.

Art. 9

Adeguamenti alla normativa in materia di protezione dei dati personali sopravvenuta e individuazione di maggiori livelli di sicurezza

1. L'Autorità e il Comitato concordano che provvederanno, se necessario, a integrare o modificare i contenuti del presente Accordo per iscritto e in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali sopravvenuta o di eventuali nuovi provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.
2. Eventuali ulteriori modifiche e integrazioni potranno altresì essere previste in conseguenza degli esiti di nuove valutazioni sui rischi correlati al trattamento e in ragione di evoluzioni tecnologiche rilevanti.

Art. 10

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto espressamente nel presente Accordo, si rinvia alle disposizioni del RGPD e alle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Il Presidente dell'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni

Angelo Marcello Cardani

Il Presidente della
Regione

Emilia Romagna

Stefano Bonaccini

Il Presidente del Comitato
regionale per le comunicazioni

Emilia Romagna

Stefano Cuppi

Firmato digitalmente
da: Angelo Marcello Cardani
Data: 23/05/2019 11:13:30